



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BITONCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013**

Modifica all’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei costi relativi agli automezzi utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio

ONOREVOLI SENATORI. - Gli agenti e i rappresentanti di commercio in Italia, circa 260.000 imprese, svolgono un fondamentale compito nella catena commerciale e rappresentano una delle professionalità più flessibili del mondo del lavoro. Anch'essi colpiti dalla crisi economica di questi anni, non hanno nella sostanza modificato il numero complessivo delle imprese attive e sono da oltre quindici anni la professione più richiesta dal mercato del *recruitment*, ovvero di reclutamento di personale.

Un recente sondaggio, teso a monitorare lo stato di salute della professione, ha però evidenziato che negli ultimi tempi si è assistito a una contrazione dell'intermediato e, conseguentemente, delle provvigioni percepite e a un innalzamento percentuale del volume degli insoluti; emerge poi una richiesta pressante di attenzione da parte di questi lavoratori autonomi per ciò che riguarda agevolazioni di natura fiscale e incentivi alla professione.

Anche da ciò deriva il presente disegno di legge che è volto a ristabilire un equilibrio nella gestione dei costi dell'impresa che svolge attività di agenzia, favorendola in un momento di particolare difficoltà, con particolare riferimento a quelli legati al bene primario che è l'autovettura.

Sono, peraltro, ormai anacronistici i valori permessi dall'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di seguito ne vengono esposte, in sintesi, le motivazioni.

Uno strumento di agevolazione quindi, ma soprattutto uno stimolo alla ripresa che colmi una disparità di trattamento tra le categorie «forti utilizzatrici dell'autovettura» e

che sia testimonianza della volontà di impegnarsi con atti concreti nella complessa fase di ripresa dei consumi e dell'occupazione.

Il citato articolo 164, comma 1, disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La lettera a), numero 1), prevede l'intera deduzione delle spese e degli altri componenti negativi dei mezzi di trasporto destinati ad «essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».

Con la circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998 (Dipartimento delle entrate, divisione centrale affari giuridici e contenzioso) il Ministero delle finanze ebbe a precisare (confermando l'orientamento di precedenti circolari) che si devono considerare utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

È assolutamente pacifico che per la grande maggioranza degli agenti e dei rappresentanti di commercio (sia in relazione alla zona, sia per la necessità di trasportare campionari o ingombrante documentazione), l'utilizzo dell'automezzo riveste un carattere tale per cui senza di esso sarebbe impossibile conseguire alcun ricavo.

È ulteriormente necessario sottolineare come le disposizioni richiamate discriminano gli agenti, i rappresentanti di commercio in specie, in un momento congiunturale quale l'attuale, rispetto alle altre categorie di imprenditori ai quali è concessa l'intera deducibilità dell'automezzo; infatti, se da una parte la circolare ministeriale richiamata, al punto 3), afferma la totale deducibilità dei

veicoli senza i quali l'attività d'impresa non potrebbe essere esercitata (e tale è la fattispecie in cui ricadono gli agenti e i rappresentanti di commercio) la norma dell'articolo 164, comma 1, lettera *b*), ne discrimina però, solo per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la totale deducibilità, introducendo con presunti intenti agevolativi una regola che, nei fatti, è peggiorativa.

Gli imprenditori che al pari degli agenti e dei rappresentanti di commercio usano strumentalmente il mezzo di trasporto sono gli autotrasportatori, i taxisti e gli esercenti servizio di noleggio con conducente. Alle indicate categorie sono concesse agevolazioni che rientrano nelle tipologie sotto indicate:

credito d'imposta per gli autotrasportatori;

riconoscimento di detrazioni forfettarie per gli autotrasportatori;

riconoscimento ai taxisti di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle accise sul carburante;

100 per cento di detraibilità dei costi;

riconoscimento di un credito d'imposta agli autotrasportatori pari all'aumento dell'accisa sui carburanti quale conseguenza diretta dell'aumento di prezzo.

Solo agli agenti e ai rappresentanti di commercio non sono concesse agevolazioni di tale portata anche se costoro sono costretti, non meno di altre categorie meglio tutelate, a utilizzare l'automezzo per svolgere la propria attività.

Va ancora detto che, se la parziale deducibilità del costo dell'automezzo prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio trovasse la propria *ratio* nel fatto che il mezzo di trasporto destinato all'attività potrebbe essere anche utilizzato per usi personali, allora non si spiegherebbe perché il medesimo ragionamento non sia stato fatto per altre categorie che pur avendo il beneficio della totale deducibilità dell'auto possono utilizzare tale mezzo di trasporto anche per fini personali non lavorativi.

Le disposizioni vigenti agevolano gli agenti e i rappresentanti di commercio con maggiori possibilità economiche e penalizzano quelli con minore reddito e quindi in possesso di un solo automezzo: infatti, se da un lato la norma limita la deducibilità dei costi dell'automezzo, dall'altro non pone un limite evidente al numero di autovetture i cui costi sono deducibili.

Ciò crea una discriminante tra coloro i quali possono acquistare più di un automezzo e coloro che non hanno tale possibilità.

Premesso quanto sopra, si propone di ricomprendere l'attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio fra quelle di cui al citato articolo 164, comma 1, lettera *a*), numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 limitando però la totale deducibilità dei costi a una sola autovettura per ogni agente iscritto all'albo o avente i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Le altre eventuali autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività rientrerebbero invece nel trattamento ordinario di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1, con limiti ordinari di acquisto e di detraibilità validi per la generalità dei contribuenti.

La copertura finanziaria sarebbe sostanzialmente garantita limitando a quella ordinaria la detraibilità dei costi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) delle autovetture eccedenti la prima.

Si ritiene infatti equa l'introduzione di una discriminante tra i beneficiari delle agevolazioni, ovvero solamente gli agenti e i rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, regolarmente iscritti al ruolo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o aventi i requisiti di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, e altre categorie di intermediari a questi assimilate. Secondo i dati ufficiali in possesso della Fondazione Enasarco, gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti ai ruoli camerali ammontano com-

plessivamente a 260.000 unità in luogo degli oltre 600.000 intermediari generici che operano con personalità giuridiche disparate nel nostro Paese. È evidente, dunque, che il costo fiscale per l'erario della reintroduzione per gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti all'albo o aventi i requisiti di cui

al decreto legislativo n. 59 del 2010 della deducibilità piena per il primo automezzo utilizzato sia almeno compensata dal beneficio che l'erario trarrebbe dalla riduzione al 40 per cento della deducibilità degli automezzi degli intermediari assimilati non aventi titolo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 164 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).*

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

*a)* per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa, nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, iscritti all'albo tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente a un solo veicolo per le ditte individuali e a tanti veicoli quanti sono gli agenti o i rappresentanti di

commercio all'interno delle società di agenzia, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera *b*) del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

*b*) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1), del presente comma. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente a un solo veicolo; se l'attività è svolta dalle società semplici o dalle associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di tali veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli ed euro 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte dalle società semplici o dalle associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. Tali limiti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio devono essere ragguagliati ad anno, possono essere variati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente;

c) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 164 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

